

STATUTO

SYNAPSIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: REGGIO CALABRIA RC VIA
MODENA SAN SPERATO 117

Numero REA: RC - 193671

Codice fiscale: 02834630804

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-09-2014 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" All'atto n. 17529 di Raccolta	
	STATUTO della COOPERATIVA SOCIALE	
	"SYNAPSIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ART. 1 - E' costituita con sede nel Comune di REGGIO CALABRIA la Società Cooperativa Sociale a mutualità prevalente, denominata "SYNAPSIS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" , detta anche più brevemente "SYNAPSIS COOP. SOC."	
	La Cooperativa potrà istituire, su delibera dell'Assemblea dei soci, uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria né succursale anche altrove. Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune è deciso dai soci.	
	La cooperativa sarà iscritta a cura dell'Organo amministrativo nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del Codice Civile.	
	ART. 2 - La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'Assemblea dei soci.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	ART. 3 – La cooperativa sociale opera senza finalità lucrative e persegue l'interesse generale della comunità, la promozione umana e l'integrazione sociale attraverso la gestione di servizi socio-assistenziali, educativi, sanitari e riabilitativi, in favore di minori, anziani portatori di disabilità fisica e psichica, donne maltrattate, tossicodipendenti, soggetti con disturbi della	

	condotta e del comportamento alimentare, malati terminali e con patologie altamente invalidanti, svantaggiati in genere e chiunque si trovi in situazioni di disagio socio – sanitario (art. 1 legge 381/91, lettera a) e parimenti si prefigge lo svolgimento di attività mirate all’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate (art. 1 legge 381/91 lettera b).	
	La cooperativa, a mutualità prevalente, relativamente alla lettera a) dell'art. 1 della legge 381/91, persegue le seguenti attività, direttamente, con terzi e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati , italiani ed esteri:	
	1) socio sanitarie:	
	a) Servizio assistenza domiciliare, dimissioni protette, ospedalizzazione domiciliare;	
	b) Telesoccorso, teleassistenza e telemedicina utilizzando tutte le soluzioni tecnologiche ICT, per mettere in rete gli attori (istituzioni pubbliche e private, medici di medicina generale, farmacie, associazioni di volontariato e di rappresentanza dei malati) ed assistere in modo ottimale i pazienti, riducendo i tempi di attesa per l'erogazione dei servizi alla persona svantaggiata e i costi;	
	c) Trasporto per soggetti in difficoltà (taxi sociale, ambulanze ecc.);	
	d) Consegna di farmaci e spesa al domicilio dei soggetti interessati con mezzo elettrico, per le persone non indipendenti, malate e/o parzialmente disabili;	
	e) gestione di attività di assistenza infermieristica, riabilitativa e medica a carattere domiciliare, oppure realizzata in centri di servizi appositamente allestiti o messi a disposizione da Enti Pubblici o privati come centri	

	diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione anche per la gestione	
	di pazienti complessi come dializzati, neuropatici, trapiantati o con patolo-	
	gia cardio – respiratoria in ventiloterapia, ecc., con l’ausilio della tecnolo-	
	gia. Le prestazioni potranno essere erogate in regime libero professionale	
	o convenzionato con Enti pubblici o privati, categorie professionali, enti	
	mutualistici e assicurativi, mutue integrative nonchè associazioni, circoli e	
	sodalizi privati di qualsiasi natura, liberi professionisti;	
	f) creazione e gestione di servizi come case famiglia, gruppi apparta-	
	mento, comunità alloggio, integrato e semi integrato, centri diurni residen-	
	ziali e non per anziani, asili infantili, asili nido e aziendali, centri di acco-	
	glienza, case protette, case albergo, consultori, dormitori, ludoteche,	
	scuole materne, nonché gestione di servizi ambulatoriali medico-psichico	
	diagnostici, e di ogni altra forma necessaria all’inserimento sociale dei sog-	
	getti svantaggiati, in forma associativa o individuale;	
	g) creazione e gestione di strutture residenziali e diurne per il tratta-	
	mento dei disturbi alimentari, dell'autismo, dell'alzheimer, cure palliative	
	(hospice), Residenze sanitarie medicalizzate (RSA), ecc.	
	h) gestione di servizi di assistenza domiciliare in centri diurni o in case	
	famiglia, agli anziani abili e disabili, ai portatori di handicaps, ai malati psi-	
	chici, ai minori in difficoltà, alle ragazze madri, ed in genere alle persone	
	svantaggiate;	
	i) Centri di accoglienza e residenza per tossicodipendenti, alcoolisti, ex-	
	tracomunitari, profughi, barboni e senza fissa dimora in genere;	
	l) noleggio ausili, strumentazioni e presidi medici a persone con han-	
	dicap , temporanee disabilità, anziani;	

	m) promozione e sviluppo di nuove modalità organizzativo/operative nel settore socio-sanitario ed assistenziale (cure primarie territoriali UCCP, AFT, dimissioni protette, continuità assistenziale), attraverso l'elaborazione e proposizione di modelli operativi e protocolli teorico-gestionali aperti a tutti gli stakeholders, indispensabili al miglioramento del management, con progetti specifici.	
	Tali progetti avranno come obiettivi:	
	- Servizi sociosanitari assistenziali h 24 con il perfezionamento di percorsi socio-assistenziali dei pazienti;	
	- L'organizzazione, anche utilizzando in convenzione operatori sanitari o "equipe" sanitarie esterne alla Cooperativa, di strutture finalizzate alla responsabilità notturna e festiva ed alla sostituzione e turnazione dei partecipanti al progetto, con dotazione di software specifici, sistema informatico e di telemedicina per migliorare l'assistenza al sofferente, raccogliere, elaborare e processare i dati, diventando centro avanzato di innovazione tecnologica;	
	- miglioramento della qualità delle cure domiciliari attraverso l'utilizzazione di indici di qualità e di protocollo assistenziali (linee guida diagnostico-terapeutiche);	
	-ottimizzazione dell'uso delle risorse attraverso la piena responsabilizzazione dei partecipanti, con conseguente messa a punto di un sistema di monitoraggio e confronto dei comportamenti, in particolar modo riguardo a:ricoveri ospedalieri, consulenze specialistiche, diagnostica strumentale e di laboratorio, assistenza ambulatoriale e domiciliare, assistenza farmaceutica;	

- promozione di attività di medicina di iniziativa (screening oncologici, vaccinazioni, prevenzione dei comportamenti a rischio, ecc.);

-La fornitura ai partecipanti al progetto di strumenti, tecnologie, e metodologie.

2) educative

a) realizzazione di progetti riguardanti l'educazione socio sanitaria ed alimentare con campagne di screening periodiche gratuite usufruibili in sede, erogate da professionisti competenti, su stili di vita, prevenzione dell'alcolismo e delle tossicodipendenze e invecchiamento in salute, promuovendo e coordinando la raccolta dati, a livello nazionale, regionale e locale;

b) reinserimento sociale e lavorativo, attività educativa domiciliare, attività ludico-educative e di cura, organizzazione e gestione di laboratori creativi di vario genere, attività socio-riabilitative da svolgere in strutture residenziali e semiresidenziali (anche per soggetti con fragilità sociale);

C) Servizi a sostegno delle famiglie multiproblematiche volti a garantire la cura, la sorveglianza, la salvaguardia e lo sviluppo pedagogico – educativo con dopo scuola, a bambini nell'età prescolare, scolare ed adolescenziale;

d) Attività di elaborazione di software e progettazione di sussidi informatici finalizzati al potenziamento dell'apprendimento cognitivo e didattico;

e) promozione e organizzazione di convegni, seminari, pubbliche manifestazioni inerenti i servizi socio sanitari ed educativi, la cultura della solidarietà e della cooperazione sociale, anche in collaborazione con enti pubblici e privati.

3) Attività di consulenza:

	a) gestione di servizi psico-diagnostici e psico-attitudinali e di ambulatori	
	polispecialistici nei quali sia prestata consulenza medica, case di riposo,	
	case di cura, RSA medicalizzate;	
	b) ricerche mirate di centri di cura specializzati in Italia e all'estero, al fine	
	di dare la possibilità al sofferente e alla propria famiglia di scegliere tra	
	diversi centri di cura qualificati e second opinion;	
	c) Esecuzione, organizzazione e gestione di progetti di ricerca scientifica e	
	di formazione professionale e/o di incarichi di consulenza nell'ambito dei	
	servizi assistenziali, socio – sanitari ed educativi.	
	La cooperativa, a mutualità prevalente, , relativamente alla lette-	
	ra b) dell'art. 1 della legge 381/91, intende compiere le seguenti	
	attività, direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pub-	
	blici e privati, italiani ed esteri:	
	a) gestire, stabilmente o temporaneamente, aree attrezzate per verde	
	pubblico, riserve naturali, attività finalizzate al turismo, allo sport e alla	
	comunicazione (telematica, radio e televisiva), laboratori artistico e-	
	spressivi, palestra, cineforum, tempo libero, ecc., piscine, maneggi, cam-	
	pi sportivi, a scopo terapeutico, case di soggiorno marine e montane,	
	campeggi, ostelli, mense, bar, punti di ristoro in ospedali case di cura, cli-	
	niche, centri di riabilitazione e RSA medicalizzate, parchi Robinson e ludo-	
	teche, servizi di protezione civile e attività di servizio civile e comunque	
	tutti i servizi esternalizzabili dagli Enti locali;	
	b) inserimento lavorativo e reinserimento sociale di persone svantaggiate	
	o aspiranti all'avvio di iniziative di piccola impresa o lavoro autonomo, an-	
	che a mezzo di corsi di formazione, apprendistato;	

	c) gestione e istituzione di ludoteche, sale di lettura, luoghi di riunione e socializzazione, attrezzature per un proficuo impiego del tempo libero, laboratori e corsi professionali per attività artigiane, e recupero di vecchi mestieri ed arti finalizzati all'inserimento delle fasce deboli ed emarginate della società;	
	d) pulizia di spiagge, arenili, lidi, parchi, manutenzione del verde, pulizia di strade;.	
	e) Gestione di aziende agrituristiche nel rispetto delle prescrizioni normative vigenti in materia, turismo rurale e sociale, piccoli lavori di manutenzione, opere edili, pitturazione, pavimentazione;	
	f) realizzazione di siti web, web marketing, attività di raccolta pubblicitaria per conto terzi ed in proprio, attività editoriale;	
	g)Attività di elaborazione di software e progettazione di sussidi informatici finalizzati al potenziamento dell'apprendimento cognitivo e didattico e sviluppo d'impresa;	
	h) svolgere attività di formazione professionale in ogni attività, verso i soci e verso l'esterno, in sede o a distanza(FAD) mediante appositi corsi finanziati dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti Locali, dalla Unione Europea o privati in genere.	
	La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali, mobiliari ed immobiliari, bancarie e commerciali, ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale, o comunque, sia direttamente o indirettamente, attinenti al medesimo; e così, a titolo esemplificativo: concorrere ad aste	

pubbliche e private, a licitazioni private o trattative private, indette dagli enti locali, statali e comunitari; gestire corsi per la qualificazione e la riqualificazione professionale di soci e non soci anche attraverso l'organizzazione di attività promozionali; assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi scopi analoghi o affini al proprio; assumere e concedere locazioni di immobili, sottoscrivere contratti di leasing, chiedere e ottenere affidamenti bancari e mutui con o senza garanzie; sottoscrivere convenzioni con gli enti locali, i comuni, le province, e qualunque altra istituzione ed organismo nazionale ed internazionale, pubblico o privato.

Infine, per il raggiungimento degli scopi indicati, la cooperativa è altresì impegnata ad integrare in modo permanente o secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella degli altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli enti Locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

Destinatari dei servizi svolti dalla cooperativa sono: tutti i soggetti interessati dalle attività dell'oggetto sociale così come previste dallo scopo sociale in armonia con le previsioni della legge quadro n.328/2000 senza distinzione alcuna.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o u-

tili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;

La cooperativa potrà svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque altra attività connessa agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti, le transazioni e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, e finanziaria, necessarie e utili per la realizzazione degli scopi e delle attività sociali. A tale scopo può richiedere contributi e finanziamenti a ogni livello istituzionale, comprese l'U.E., banche private e d'affari; sottoscrivere accordi di programma, protocolli d'intesa, promuovere e aderire a consorzi e fare quant'altro al fine di raggiungere gli scopi prefissati.

La Cooperativa, per le sue caratteristiche di cooperativa sociale, così come previsto dalle Leggi vigenti in materia, può usufruire dei benefici e delle misure disposte della cooperazione sociale a compensare i costi sociali e la minore produttività causata dall'integrazione di persone con ridotta capacità lavorativa. A tali fini la Cooperativa potrà richiedere contributi e finanziamenti sia da parte dello Stato che da Enti Regionali, locali e della Comunità Europea e da Istituzioni private. La Cooperativa si riserva di attuare la gestione di forme di convenzionamento anche con il Servizio Sanitario Nazionale, alla luce delle possibili modificazioni delle norme di Legge in merito.

La cooperativa potrà, inoltre, dare l'adesione ad enti ed organismi economici o finanziari, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperati-

	vo e a coordinare le attività previdenziali, assistenziali e mutualistiche.	
	La cooperativa potrà aderire o realizzare un gruppo cooperativo paritetico	
	a norma dell'articolo 2545-septies c.c.	
	La cooperativa potrà promuovere anche l'autofinanziamento della società	
	cooperativa stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, rac-	
	cogliendo prestiti fra essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'og-	
	getto sociale.	
	La cooperativa potrà infine emettere strumenti finanziari privi di diritti di	
	amministrazione da offrire ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo	
	2526 c.c.	
	La cooperativa potrà realizzare ogni altra attività direttamente o indiretta-	
	mente finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale	
	o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché com-	
	piere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari, immobiliari,	
	creditizie, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.	
	La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in società di-	
	verse dalle cooperative o imprese di qualunque natura aventi oggetto ana-	
	logo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in	
	genere, anche reali.	
	Per conseguire tali scopi la cooperativa potrà convenzionarsi con gli enti	
	locali, con le Regioni e con qualsiasi altra istituzione, organismo nazionale	
	ed internazionale a carattere pubblico o privato.	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è altresì impegnata	
	ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la	

propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a Consorzi e altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

La società potrà svolgere per le società partecipate e consorziate servizi tecnici-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing e attività per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie, effettuare versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, e/o a copertura delle perdite e finanziamenti nel rispetto della normativa prevista per la trasparenza bancaria in materia.

Tutte le attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e, specie: della legge 23 novembre 1939 n. 1966, sulla disciplina delle società fiduciarie e di revisione; della legge 7 giugno 1974 n. 216, in tema di circolazione di valori mobiliari e di sollecitazione al pubblico risparmio, della legge 5 agosto 1981 n. 416, in tema di imprese editoriali; della legge 23 marzo 1983 n. 77, in tema di fondi comuni di investimento mobiliare; della legge 10 ottobre 1990 n. 287, in tema di tutela della concorrenza e del mercato; della legge 2 gennaio 1991 n. 1, in tema di attività di intermediazione mobiliare; del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, in materia di attività bancaria e finanziaria; dell'art. 26 della legge 7 marzo 1996 n. 108 in tema di mediazione e consulenza nella concessione di finanziamenti; del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 in tema di intermediazione finanziaria; nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi,

	Ordini ed Albi professionali.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi	
	non soci. Essa può promuovere o partecipare ai gruppi cooperativi parite-	
	tici.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	ART. 5 - Il numero dei soci è illimitato: non può essere inferiore al minimo	
	stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci le persone di ambo i sessi che abbiano compiuto il	
	diciottesimo anno di età, che esercitino attività professionali attinenti alla	
	natura dell'attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di	
	lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare di-	
	rettamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo e-	
	sercizio ed al suo sviluppo. In deroga a quanto precede, possono essere	
	ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi,	
	in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Coopera-	
	tiva. Oltre alle categorie dei soci fondatori e dei soci cooperatori possono	
	far parte della Cooperativa soci fruitori, che godono a vario titolo diretta-	
	mente o indirettamente dei servizi prestati dalla stessa Società nonché so-	
	ci volontari, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla legge n. 381/91, e per-	
	sone giuridiche nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 11 della stessa	
	Legge. Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro soci in base	
	all'appartenenza a una delle sopradescritte categorie.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi di lavoro a eccezione	
	delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le	

	malattie professionali. A essi può essere soltanto corrisposto il rimborso	
	delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di para-	
	metri stabiliti dall'organo amministrativo. Le loro prestazioni non concor-	
	rono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri	
	connessi all'applicazione delle norme di cui sopra e ai suddetti rimborsi.	
	Nella gestione dei servizi da effettuarsi in applicazione dei contratti stipula-	
	ti con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono	
	essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai pa-	
	rametri di impiego di operatori professionali previsti dalle norme vigenti.	
	La Cooperativa potrà emettere strumenti finanziari senza diritti di ammini-	
	strazione da offrire in sottoscrizione solo ad investitori qualificati, ai sensi	
	dell'art. 2526 del Codice Civile.	
	ART. 6 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'or-	
	gano amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:	
	a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;	
	b) precisazione della effettiva attività di lavoro;	
	c) il numero delle quote che si propone di sottoscrivere, il cui complessivo	
	ammontare, al valore nominale, non dovrà superare il limite massimo fis-	
	sato dall' art. 2525 del cod. civ.;	
	d) versamento dell'eventuale sovrapprezzo;	
	e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.	
	Se il richiedente è un Ente, la domanda deve essere corredata da copia	
	della deliberazione dell'organo competente, dell'atto costitutivo e dello	
	Statuto nonché dall'indicazione della persona delegata alla rappresen-	

	za.	
	L'organo amministrativo accertata l'esistenza dai requisiti di cui all'articolo	
	cinque e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'-articolo otto,	
	delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e	
	sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso	
	siano stati effettuati i versamenti di cui all'art. 7.	
	Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che	
	siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.	
	La domanda potrà essere rinnovata. In tal caso l'ammissione potrà essere	
	nuovamente deliberata.	
	In caso di reiezione della domanda di ammissione, l'Organo amministrati-	
	vo deve motivare il rifiuto di ammissione e annualmente riferire nella rela-	
	zione al bilancio i criteri usati nella deliberazione di ammissione dei nuovi	
	soci. Il socio non ammesso può ricorrere all'assemblea dei soci entro 60	
	giorni dalla comunicazione della reiezione. La decisione dell'assemblea in	
	seguito al ricorso è inappellabile.	
	ART. 7 - Tutti i soci dovranno versare il sovrapprezzo, (di cui al successivo	
	punto d), se e nella misura stabilita dall' assemblea dei soci e sottoscrive-	
	re le quote di cui al precedente articolo 6.	
	Di conseguenza sono obbligati:	
	a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini pre-	
	visi dal successivo articolo 20;	
	b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli Organi sociali;	
	c) a prestare, il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esi-	

	genze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento aziendale;	
	d) al versamento del sovrapprezzo determinato dall' assemblea dei soci ai	
	sensi del terzo comma dell'articolo 2528 Codice Civile.	
	ART. 8 - E' fatto divieto ai soci, tranne a quelli che rivestano funzioni am-	
	ministrative, di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative, asso-	
	ciarsi a società, che perseguono identici scopi sociali o che comunque e-	
	splichino attività concorrente.	
	E' altresì vietato al socio di prestare lavoro subordinato a favore di terzi e-	
	sercenti imprese che operino in concorrenza con la cooperativa, nonché	
	svolgere attività concorrenti in proprio.	
	L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge,	
	l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragion	
	dell'interesse alla loro formazione professionale o al loro inserimento	
	nell'impresa.	
	Nel primo caso, l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei	
	soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione	
	professionale in ragion del perseguimento degli scopi sociali ed economici,	
	in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	Nel secondo caso, l' Organo amministrativo può ammettere alla categoria	
	dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzial-	
	mente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con	
	le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	Il provvedimento di ammissione dell' Organo amministrativo in conformità	
	con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:	
	- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;	

	- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione	
	professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	- la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammis-	
	sione, in misura comunque non superiore al 50% di quello previsto per i	
	soci ordinari.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno anche in misura inferiore ai	
	soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inseri-	
	mento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'at-	
	tribuzione dei ristorni nella forma di aumento del capitale sociale o di e-	
	missione di strumenti finanziari. Il socio appartenente alla categoria spe-	
	ciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto al voto	
	solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approva-	
	zione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci. Il socio	
	appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore	
	della Cooperativa. I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti	
	dall'art. 2545 -bis del cod. civ.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente	
	statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale .	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza	
	del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal	
	presente statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio	
	speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci coopera-	
	tori a condizione che, come previsto dal provvedimento di ammissione e	
	dal regolamento, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione pro-	

fessionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. Il tal caso l'Organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato secondo le modalità previste dal presente Statuto.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'Organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale.

TITOLO IV

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

Art. 9 - La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, per causa di morte o scioglimento della persona giuridica socia. Per i soci lavoratori si perde automaticamente anche quando viene meno il rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni, ecc.

Art. 10 - I soci possono recedere dalla società nei casi previsti dalla legge, nonché ove abbiano perduto i requisiti per l'ammissione, o in caso di inabilitazione al lavoro o di trasferimento. Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso.

Ove non sussistano i presupposti per il recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio che entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio.

Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I rapporti mutualistici del socio receduto con la società, proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura, ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

ART. 11 - La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, dei soci in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità definitiva di questi ultimi a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, l'Assemblea ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio ha effetto dalla ricezione della comunicazione al socio e dall'annotazione nel libro dei soci.

ART. 12 - L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio:

a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti o dal rapporto mutualistico.

b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle

	quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad al-	
	tro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte	
	dell'organo amministrativo;	
	c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste	
	dall'articolo 8.	
	L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione della	
	pre-stazione di lavoro di cui all'articolo 7 lettera c), e dei rapporti mutuali-	
	stici. Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale	
	competente per territorio entro 60 giorni dalla comunicazione.	
	L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel	
	libro dei soci.	
	In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'e-	
	saurimento del procedimento di opposizione.	
	ART. 13 - Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione	
	debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata	
	con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ri-	
	cevuta.	
	Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso	
	presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.	
	ART. 14 - I soci receduti, decaduti, od esclusi, hanno soltanto il diritto al	
	rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato a cui	
	ag-giungere il sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità dei	
	soci ove versato e non capitalizzato, e gli eventuali importi di cui alle lette-	
	re d) ed e) dell'articolo 22 del presente statuto e decurtare le perdite im-	
	putabili al capitale, in proporzione alle quote possedute e, la cui liquidazio-	

ne avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del bilancio.

In ogni caso l'Organo amministrativo potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società ed i soci, dilazionare il rimborso fino a cinque anni dall'approvazione del suddetto bilancio, in più rate con la corresponsione dei relativi interessi legali.

ART. 15 - In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versate si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 14, allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di subentrare nella partecipazione al socio defunto e in caso di pluralità di eredi debbono nominare un rappresentante comune. L'organo amministrativo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta, con decisione inappellabile.

ART. 16 - I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centottanta giorni indicati rispettivamente nei precedenti articoli 14 e 15.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta

di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, o dichiarazione sostitutiva comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.

Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati. Inoltre dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione della quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo stato di insolvenza della società.

TITOLO V

TRATTAMENTO DEI SOCI

ART. 17 - Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio della parità di trattamento.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio quale "lavoratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione sono regolate dall'apposito regolamento aziendale, che non può essere deteriore rispetto alla legislazione del lavoro ed ai contratti collettivi di categoria in quanto applicabili.

Il regolamento di cui al comma precedente redatto dall'organo amministrativo è approvato dall'assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze di legge.

ART. 18 - Il regolamento di cui all'articolo precedente può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od

in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della cooperativa.

Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale il socio assente dal lavoro per infermità, per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.

Nei casi di sospensione da lavoro a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il socio ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto alla ammissione di nuovi soci con pari attitudini professionali; salvo il caso in cui la cooperativa sia obbligata, per legge o per contratto, all'ammissione di nuovi soci lavoratori, oppure all'assunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazione di aziende o altre eventualità analoghe.

Il tutto nei limiti consentiti dallo statuto dei lavoratori in quanto applicabile.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 19 - Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale di Euro 100,00 (cento).

Nessun socio potrà possedere un numero di quote tali il cui complessivo valore superi i massimi stabiliti dalla legge;

b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art.22;

c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili

d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o investimenti;

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti del valore delle quote sottoscritte.

Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci.

ART. 20 - Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versato in più soluzioni e più precisamente:

a) almeno il 25% all'atto della sottoscrizione;

b) il restante nei termini da stabilirsi dall' organo amministrativo e, in difetto, in quattro rate mensili.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti, per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

ART. 21 - Le quote detenute dai soci non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione dell' organo amministrativo ai sensi dell'art. 2530 del c.c. e con le modalità previste nel medesimo articolo.

In caso di trasferimento per atto tra vivi gli altri soci hanno diritto di prelazione nell'acquisto. Il trasferimento è quindi soggetto alle seguenti regole e condizioni:

25 di 39

inventario, da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali nonché redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e statutari in conformità con il carattere cooperativo della società, nonché quant' altro richiesto dalla legge e dal presente statuto.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico.

Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati;

a) non meno del 30% al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art.12 della legge 16 dicembre 1977, n.904;

b) il tre per cento alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione PROMOCOOP SPA. In difetto di tale adesione il versamento andrà effettuato al Ministero del lavoro (apposito capitolo del bilancio statale);

c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ai fini mutualistici ;

d) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare,

	in ogni caso, l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di	
	due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.	
	Nel tassativo rispetto di tale limite massimo il dividendo erogato ai titolari	
	di strumenti finanziari eventualmente in circolazione e posseduti dai soci	
	cooperatori, sarà del due per cento più elevato di quello erogato ai soci in	
	base alle quote da questi ultimi detenute.	
	e) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad	
	aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nel tassativo	
	limite massimo della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei	
	prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istitu-	
	to nazionale di statistica (Istat) per il periodo corrispondente a quello del-	
	l'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti. In alternativa a quanto	
	sopra, l'organo amministrativo potrà acquistare o rimborsare quote della	
	società con le modalità previste all'art. 2529 del cod. civile;	
	f) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad	
	integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori nel tassativo rispetto delle	
	previsione del 3° comma dell'articolo 11 del D.P.R. 29 settembre 1973	
	n.601 e dell'articolo 7 del Regio Decreto 12 febbraio 1911, n.278 (appro-	
	vazione del regolamento relativo alla concessione di appalti a Società coo-	
	perative di produzione e lavoro e alla costituzione dei consorzi di coopera-	
	tive per appalti di lavori pubblici);	
	g) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio al-	
	la costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo	
	per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale.	

L'assemblea, può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c), d) e) e f) che la totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a) o a quello previsto dalla lettera g).

Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determinato dalla media ponderata delle percentuali relative alle prestazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella società, nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società. Tali pre-stazioni, apporti o acquisizioni al momento delle transazioni con i soci sono contabilizzati come costi o ricavi provvisori. Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle risultanze di bilancio, la società rileverà la percentuale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e negativi) sulla scorta della percentuale delle transazioni operate con i soci rispetto a quelle totali. Accertati i ristorni la società potrà deliberare (in caso di ristorni positivi) in alternativa:

- 1) di distribuirli in denaro o in natura;
- 2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote possedute
- 3) di distribuirli mediante emissione di strumenti finanziari, la cui emissione, collocazione e funzionamento dovrà essere conforme al dettato legislativo.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

ART. 23 - Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) L'Organo Amministrativo (Consiglio di Amministrazione o Amministrato-

re Unico);

c) il Collegio sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatorio oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 24 - La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma sempre in Italia), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da trasmettersi a mezzo raccomandata, anche a mano, con avviso o ricevuta di ricevimento nonché da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 10 giorni prima dell' adunanza. La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini sopradetti, anche con altri mezzi (telefax, E - mail) sempre che sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione.

In aggiunta a tale forma di pubblicità, la cooperativa può curare che l'avviso di convocazione venga effettuata mediante altri mezzi di comunicazione quali: pubblicazione sugli organi di stampa o altri periodici del movimento cooperativo o di altri organi di informazione diffusi nella zona in cui ha sede la cooperativa.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e presenti o consta che siano presenti o informati l'Organo amministrativo e tutti i sindaci effettivi.

L' organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di

pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

ART. 25 - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea:

1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;

2) procede alla nomina delle cariche sociali;

3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il triennio;

4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta dell'organo amministrativo;

5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dall'Organo amministrativo.

Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni, od eccezionalmente e per speciali motivi, entro i centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. I motivi del rinvio debbono essere pertinenti alla particolarità dell'attività della cooperativa e debbono essere dettagliatamente descritti e giustificati nella relazione integrativa.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte l'Organo amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale, o da almeno un terzo dei soci.

In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dal-

	la data della richiesta.	
	L'assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare	
	sulle modificazioni dell'atto costitutivo, e sullo scioglimento anticipato del-	
	la cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori.	
	Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devono essere il-	
	lustrati dall'Organo amministrativo nel modo più semplice, ai soci che ne	
	facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assem-	
	blea che deve discuterli.	
	ART.26 - In prima convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordina-	
	ria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la	
	metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'as-	
	semblea, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualun-	
	que sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto	
	e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti	
	posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione	
	della società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà	
	più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei tre quinti dei	
	presenti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	ART. 27 - Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della al-	
	za-ta di mano o per divisione, comunque sempre con scrutinio palese.	
	ART. 28 - Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti	
	nel libro soci da almeno novanta giorni.	
	Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute Il	
	socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Ammi-	
	nistratore né sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scrit-	

	ta; ogni socio delegato non può rappresentare più di cinque soci.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e con-	
	servate fra gli atti sociali.	
	Non hanno diritto di voto i portatori di strumenti finanziari emessi dalla so-	
	cietà se non nelle assemblee che deliberano sull'emissione di altri stru-	
	menti finanziari o sulla modifica dei diritti attribuiti agli strumenti in circola-	
	zione. Nei casi in cui non hanno diritto di voto, i portatori di strumenti fi-	
	nanziari formeranno una assemblea separata funzionante a norma dell'art.	
	2541 del Codice Civile.	
	Ai soci persone giuridiche è attribuito un voto per ogni dieci quote posse-	
	dute, con un massimo di cinque voti. In nessun altro caso potranno esse-	
	re attribuiti voti plurimi.	
	Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli artt. 2538 e se-	
	guenti del Codice Civile integrate da quelle previste per l'assemblea nelle	
	S.r.l.	
	ART. 29 - L'assemblea, è presieduta da un socio eletto dall'assemblea	
	stessa, o dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Am-	
	ministrazione.	
	L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.	
	Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente	
	dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio quando previsto obbligatoria-	
	mente.	
	Il Verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un	
	notaio.	
	ORGANO AMMINISTRATIVO	

ART. 30 – La società è amministrata, alternativamente, secondo deliberazione dell'assemblea dei soci, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di **tre ad un massimo di sette membri**.

L'Amministratore Unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la maggioranza dei suoi membri deve essere scelta fra i soci cooperatori e gli altri membri possono essere anche non soci.

Gli amministratori durano in carica a tempo indeterminato, salvi i casi di dimissioni o revoca.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il presidente ed eventualmente il vice presidente, salvo che non vi abbia provveduto l'assemblea all'atto della nomina.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

ART. 31 - L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società. Ad esso sono attribuite tutte le facoltà necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, con esclusione soltanto di quelle attività tassativamente riservate dalla legge o dal presente statuto all'assemblea dei soci e salvi i limiti indicati in sede di nomina.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri o a uno o più

dei suoi membri, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge e fermo restando quanto previsto dall'art. 2381 del codice civile.

Non possono essere delegate le attribuzioni degli amministratori indicate nell'art. 2381 del codice civile, nè i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci, e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

L'organo amministrativo può anche conferire procure e mandati per singoli atti o per categorie di atti.

ART. 32 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato, nella sede sociale o altrove purchè nell'ambito della Provincia in cui la società ha la sede legale, dal Presidente, tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da un terzo dei consiglieri in carica.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, o di avviso da consegnarsi a mano non meno di tre giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo di telegramma, in modo che i consiglieri ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. La presenza alle riunioni del Consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

ART. 33 - L'Amministratore Unico e/o il Presidente del Consiglio di Am-

ministrazione hanno la rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale.

L'amministratore unico e/o il presidente del Consiglio di Amministrazione sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi hanno anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del presidente tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati, e ai procuratori e mandatarî speciali, se nominati.

IL COLLEGIO SINDACALE

ART. 34 - Il Collegio Sindacale, quando la legge lo impone come obbligatorio, o quando i soci delibereranno di averlo nonostante la non obbligatorietà, si comporrà di tre membri effettivi eletti dall'assemblea tra i revisori contabili. Dovranno inoltre essere nominati dall'assemblea due sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale sarà nominato dall'assemblea. La nomina dovrà avvenire rispettando il dettato legislativo.

I sindaci dureranno in carica tre anni e saranno rieleggibili.

ART. 35 - Il Collegio Sindacale, se nominato, controlla l'amministrazione della Cooperativa, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio

alle risultanze dei libri contabili e delle scritture ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

In sede di assemblea ordinaria di bilancio l'Amministratore unico e il Collegio Sindacale devono specificatamente riferire i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 36 - L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai sensi dell' art. 2545 duodecies, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

ART. 37 - In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci, e i dividendi eventualmente maturati deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione summenzionato; in difetto tale versamento andrà effettuato al Ministero del lavoro (apposito capitolo del bilancio statale).

TITOLO IX

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 38 - Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga tra i soci o tra i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquida-

zione o i membri di tali organi, ancorchè solo tra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso in quanto riguardante diritti disponibili, è assoggettata alla procedura di conciliazione di cui agli articoli 38 e seguenti del Decreto legislativo n. 5 del 2003. In caso di esito negativo della detta procedura, la controversia è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto. L'arbitro è nominato dal Presidente della C.C.I.A.A. nella cui circoscrizione la Società ha la sua sede legale, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. Ove il Presidente designato non provveda, la nomina sarà richiesta, entro dieci giorni dalla scadenza del suddetto termine, al Presidente del Tribunale territorialmente competente. La sede dell'arbitrato è stabilita nell'ambito della Provincia in cui ha sede la Società. Il lodo arbitrale è sempre impugnabile.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 39 - Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

ART. 40 - La Cooperativa è a mutualità prevalente ed adotta le norme previste della legge per le società a responsabilità limitata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2522 del codice civile.

In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si applica la previsione di cui all' art. 2545 - octies del Codice civile.

La soppressione delle clausole relative alla mutualità prevalente deve es-

Tabellione del Notaio

39 di 39